Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 25 giugno 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1968, n. **734.**

Norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari del Corpo della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, istitutivo della croce al merito di servizio per i militari di ogni grado della guardia di finanza, quale risulta modificato dai regi decreti 16 maggio 1907, n. 283, 24 febbraio 1910, n. 120 e 8 aprile 1929, n. 739;

Visti i decreti ministeriali 21 giugno 1929, n. 35044 e 7 aprile 1930, n. 20200, che introducono varianti alle norme per il conferimento della predetta distinzione onorifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, che modifica il modello della croce per anzianità di servizio dei militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, che modifica i modelli della croce al merito di servizio e della medaglia militare al merito di lungo comando per i militari della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 922, che apporta modificazioni alle

norme in materia di concessione della croce per anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ritenuta la necessità che, in considerazione della analogia fra le due distinzioni onorifiche, le stesse norme siano applicate anche per il conferimento della croce al merito di servizio per i militari della guardia di finanza;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1929, n. 739, è sostituito dal seguente:

« La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, sarà coniata in oro ed in argento.

Si porterà appesa a petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianità di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331.

Il nastro potrà portarsi senza croce ».

Art. 2.

L'art. 3 del regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, quale risulta sostituito dall'art. 2 del regio decreto 8 aprile 1929, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Avranno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

Ufficiali e sottufficiali:
croce d'oro: 25 anni
croce d'argento: 16 anni

Militari di truppa:
croce d'argento: 16 anni:

E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre forze armate dello Stato, anteriormente all'arruolamento nella guardia di finanza.

Il nastro della croce d'oro sarà sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento sarà sormontato di una stelletta di argento per i militari di truppa che abbiano compiuto 25 anni di servizio.

Per gli ufficiali ed i sottufficiali l'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1968, n. **735**.

Distacco della frazione Velmaio dal comune di Cantello, con aggregazione al comune di Arcisate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 17, 21 ottobre e 12, 13 novembre 1965, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Velmaio del comune di Cantello (Varese) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Arcisate;

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Cantello in data 21 maggio 1966, n. 12; del consiglio comunale di Arcisate in data 28 novembre 1965, n. 74; e del consiglio provinciale di Varese in data 25 febbraio 1967, n. 9, e 28 luglio 1967, n. 63, con le quali i detti consessi hanno espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 febbraio 1968;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Velmaio è distaccata dal comune di Cantello ed aggregata al comune di Arcisate, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Varese, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1968

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 68. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1968, n. **736**.

Pareggiamento della scuola di « composizione » presso l'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi », di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza del sindaco di Ferrara in data 23 marzo 1966;

Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso l'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi » di Ferrara, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della V sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1967-68, la scuola di composizione presso l'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi » di Ferrara, è pareggiata, a tutti gli effetti di legge, alla scuola analoga dei conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **737.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Gio Batta Crespi », con sede in Ceriana.

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Gio Batta Crespi », con sede in Ceriana (Imperia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modifica, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 67. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1968, n. **738.**

Erezione in ente morale della casa di risposo « Elena e Celestino De Marco », con sede in Montella.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la casa di riposo « Elena e Celestino De Marco », con sede nel comune di Montella (Avellino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1968, n. **739.**

Erezione in ente morale della fondazione « Giovanni Bacigalupo fu Felice », con sede in Tribogna.

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Giovanni Bacigalupo fu Felice », con sede in Tribogna (Genova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968.

Assegnazione di un membro alle sezioni 2ª e 3ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 169, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè alla attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto consesso;

Vista la lettera in data 30 dicembre 1967, n. 3441, con la quale la presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha comunicato che l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Arcangelo D'Alessandro, trasferito presso quel Consiglio superiore a decorrere dal 16 dicembre 1967, deve essere assegnato alle sezioni 2ª e 3ª di quel superiore consesso;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del 16 dicembre 1967 l'ispettore generale del genio civile dott. ing. Arcangelo D'Alessandro è assegnato alle sezioni 2ª e 3ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1968

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1968
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 358

(5863)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Forlì.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Con decreto presidenziale in data 29 dicembre 1966 venne sciolto, per la seconda volta in quel medesimo anno, il consiglio comunale di Forlì, a causa della sua incapacità di eleggere il sindaco e la giunta.

La rappresentanza elettiva veniva, quindi, rinnovata il 12 novembre 1967, ma ancora una volta il civico consesso risultava diviso in vari gruppi minoritari, fermi su posizioni di assoluta inconciliabilità e, perciò, ugualmente incapaci di dar vita ad una qualunque maggioranza e, in conseguenza, ad efficienti organi d'amministrazione.

Di fatto, dopo che tre sedute, all'uopo tenute nei giorni 27 dicembre 1967, 12 e 24 gennaio 1968, erano risultate infruttuose, il consiglio comunale riusciva ad eleggere, in una quarta adunanza tenuta il 29 successivo, il sindaco; ma poichè tale elezione era stata favorita dall'astensione di alcuni consiglieri, l'interessato rassegnava, subito dopo, le dimissioni, di cui il consiglio prendeva atto il 5 febbraio u. s.

In data 19 febbraio e 12 marzo venivano eletti, con votazione di ballottaggio e in applicazione del principio dell'anzianità, un nuovo sindaco ed una giunta eterogenea che, però, rassegnavano, subito dopo, le dimissioni.

Considerata l'urgente necessità che, a distanza di 4 mesi dalla rinnovazione del consiglio, si provvedesse infine alla costi-

tuzione degli organi ordinari, il prefetto disponeva d'ufficio due ulteriori sedute del consiglio stesso, in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta, diffidando, nel contempo, i singoli consiglieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, ad ottemperare ai relativi adempimenti.

Anche tali sedute, fissate per i giorni 21 e 23 marzo u. s., risultavano, però, vane per mancanza del numero legale di presenti.

Considerato, pertanto, che il consiglio comunale di Forlì è rimasto carente, malgrado il formale richiamo, in ordine al preciso obbligo della costituzione degli organi d'amministrazione, il prefetto ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi del citato art. 323, disponendone, intanto, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Attesa la manifesta incapacità del predetto consiglio comunale di assicurare il governo del civico ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Forlì ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Emanuele Loperfido.

Roma, addì 8 giugno 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Forlì non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Forlì è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Emanuele Loperfido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1968

SARAGAT

TAVIANI

(6072)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Frosinone.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel maggio del 1967, in conseguenza di profondi dissidi insorti in seno alla coalizione di maggioranza che aveva retto, sino ad allora, l'amministrazione comunale di Frosinone, fu costituita una giunta minoritaria, che nei mesi successivi venne però a perdere il sostegno esterno che ad essa avevano assicurato, per risolvere la crisi, alcuni gruppi consiliari.

Il 20 novembre di quell'anno il consiglio comunale fu convocato, a seguito di richiesta di 14 consiglieri, per la trattazione di vari argomenti, tra cui l'accensione di un mutuo di lire 428.000.000 per la copertura del disavanzo applicato al bilancio 1966 e l'approvazione del bilancio di previsione del 1968.

Peraltro, nella votazione effettuata in ordine al cennato mutuo, non si raggiunse lo speciale *quorum* di cui all'art. 190 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, dopo di che venne meno il numero legale di presenti e, pertanto, non si potè procedere all'esame del bilancio 1968.

Numerose altre sedute vennero indette, in data 7 e 16 dicembre 1967, 8 e 18 gennaio 1968, per la trattazione, tra l'altro, dei suddetti argomenti, ma tutte con esito negativo.

In tale situazione il prefetto si vedeva costretto a nominare un commissario *ad acta* per la contrazione del mutuo a pareggio del bilancio 1966, non essendo tale adempimento ulteriormente procrastinabile.

Il 5 febbraio scorso il consiglio comunale veniva nuovamente convocato, a seguito di richiesta di 14 consiglieri, per l'esame del bilancio dell'esercizio corrente, ma ancora una volta senza esito, a causa dell'abbandono dell'aula da parte di alcuni consiglieri, che faceva venir meno il numero legale di presenti.

Il 16 successivo il sindaco rassegnava le dimissioni, delle quali il consiglio prendeva atto in data 5 marzo. In questa seduta venivano annunciate anche le dimissioni degli assessori: circostanze che avrebbero dovuto preludere ad un accordo per la costituzione di una nuova maggioranza. L'adunanza veniva, quindi, aggiornata al 12 marzo per gli ulteriori provvedimenti.

Senonchè, essendo sorte difficoltà in sede di trattative tra i gruppi consiliari, che facevano temere un ennesimo rinvio della soluzione della crisi, il prefetto, allo scopo di porre il consiglio comunale inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, faceva notificare a tutti i consiglieri una lettera di diffida, in data 8 marzo, contenente il formale avvertimento che qualora nella seduta del 12 marzo la situazione non fosse stata normalizzata con la ricostituzione degli organi ordinari e qualora entro il 20 successivo non si fosse altresì provveduto alla approvazione del bilancio 1968, egli avrebbe promosso lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del citato testo unico del 1915, previa sospensione di esso, a termini dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nella predetta seduta del 12 marzo il consiglio provvedeva, in effetti, all'elezione del sindaco, alla presa d'atto delle dimissioni degli assessori ed alla costituzione di una nuova giunta, in considerazione di che il prefetto prorogava al 25 marzo il termine già assegnato per l'esame ed approvazione del bilancio.

Neppure ciò tuttavia valeva a superare la crisi in atto, a causa del sopraggiungere di nuovi motivi di dissenso che inducevano numerosi consiglieri a disertare le sedute del 25 marzo e del 5 aprile indette per l'esame del bilancio, le quali, perciò, non avevano esito.

Il prefetto, pertanto, considerato che l'amministrazione comunale di Frosinone è ormai da tempo assolutamente inefficiente e che per la situazione interna, caratterizzata da molteplici e profondi dissidi, un eventuale intervento sostitutivo in ordine all'approvazione del bilancio non varrebbe a risolvere la crisi, la quale ha già arrecato grave pregiudizio agli interessi del civico ente, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Atteso che il suddetto consiglio comunale ha persistentemente omesso di ottemperare, nonostante la formale diffida del prefetto, ad un preciso ed essenziale obbligo di legge e ritenuto che, nella specie, gli eventuali rimedi in via ordinaria non si appalesano idonei a suscitare la ripresa dell'attività amministrativa, non potendo essi operare risolutivamente sulle cause della crisi dell'amministrazione, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frosinone ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Pasquale Bevilacqua.

Roma, addì 8 giugno 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i richiami e la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Frosinone è rimasto persistentemente carente, a causa degli insanabili dissidi interni, in ordine all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frosinone è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Pasquale Bevilacqua è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1968

SARAGAT

TAVIANI

(6071)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1968.

Attribuzione, per l'anno 1966, alla Regione sarda della quota del 77 % dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1966, alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, recante disposizioni per l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1014, concernente la sistemazione dei bilanci comunali e provinciali;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1371, riguardante l'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 56, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 637, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, riguardante lo sdoppiamento degli uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1966, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, la quota del 77 % dell'imposta generale sulla entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 7271 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1968
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 119

(5854)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1948, con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Firenze;

Vista la nota n. 24854 in data 6 novembre 1967, con cui l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze comunica che la locale camera confederale del lavoro a seguito del decesso del sig. Foscaro Cassigoli, membro della predetta commissione, ha designato a sostituirlo il sig. Dino Rocchi;

Decreta:

Il sig. Dino Rocchi è chiamato a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Firenze in sostituzione del signor Foscaro Cassigoli.

Roma, addì 19 aprile 1968

Il Ministro: BOSCO

(5916)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Terzorio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 febbraio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il terreno sottostante il sagrato della chiesa di Terzorio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Terzorio (Imperia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un belvedere accessibile al pubblico dal quale si godono delle inquadrature paesistiche di grande importanza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Terzorio, sottostante il sagrato della chiesa, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è costituita dal mappale 197 e parzialmente dai mappali 198 e 196 del Foglio IV del comune predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Terzorio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto del verbale n. 30

Il giorno 14 febbraio millenovecentosessantasette, alle ore 15,30 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Imperia, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) Varie ed eventuali - Proposta di vincolo del terreno sottostante il sagrato della chiesa di Terzorio.

Propone inoltre di vincolare il terreno sottostante il sagrato della chiesa e cioè foglio n. IV, comune di Terzorio, mappale n. 197, e parzialmente mappali numeri 198 e 196, di proprietà dei signori:

mappale n. 197 - Ferrari Luigi, Rodolfo, Brigida, Mario, Maria ed Elio, fratelli e sorelle di Lorenzo, propr., e Ferrari Lorenzo fu Luigi usufr. in parte;

mappale n. 198 - Filippi Giovanni, Francesco, Giuseppe, Roberto, Maria, Luisa ed Emma fratelli e sorelle fu G. B. per 1/2; Lombardi Giacomo, Rosa, Rizieri-Agostino, Alessandro fratelli e sorella fu G. B. e Lombardi Maria-Chiara fu G. B. per 1/2.

mapp. 196 - Lombardi Chiara-Maria nata a Terzorio il 25 agosto 1887.

La commissione provinciale, dopo breve discussione, alla unanimità approva le suddette proposte della soprintendenza, deliberando di vincolare la zona sottostante il segrato della chiesa di Terzorio.

(*Omissis*).

(5861)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.

Nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale per l'addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Viste le disposizioni statutarie che regolano l'attività dell'ente;

Visto il proprio decreto del 2 marzo 1963, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione della predetta associazione;

Visto il verbale 10 maggio 1968 del collegio dei revisori nel quale sono evidenziate le difficoltà di ordine funzionale in cui versa l'associazione medesima;

Vista la delibera in data 4 giugno 1968, con la quale il consiglio generale dell'associazione, in relazione alle condizioni oggettive di disagio in cui l'ente è venuto a trovarsi a seguito delle indagini giudiziarie in corso, ha chiesto la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'ente stesso;

Ritenuto che la predetta situazione rende necessario, nell'interesse dell'Associazione, procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Sigfrido Cimmino, ispettore generale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Minstero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale per l'addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII, con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

Il commissario predetto dura in carica fino alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione e comunque non oltre un anno dalla data della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(6075)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, approvato con decreto ministeriale in data 16 giugno 1951 e modificato con decreto in data 20 agosto 1960;

Viste le delibere assunte dall'assemblea dei soci della predetta cassa in data 15 ottobre 1967 e 7 gennaio 1968, nonchè dal consiglio di amministrazione della ripetuta cassa in data 4 marzo 1967, 29 aprile 1967, 3 giugno 1967, 24 giugno 1967, 16 dicembre 1967 e 27 gennaio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, allegato al presente decreto, composto di sessantadue articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: Colombo

Statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio della provincia di Chieti, istituita con regio decreto 1° dicembre 1938, n. 1849, (già Cassa di risparmio Marrucina di Chieti, fondata nel 1862 da una società di persone ed aperta al pubblico il 2 gennaio 1866, nella quale, con il citato regio decreto 1° dicembre 1938, è stata incorporata la Cassa di risparmio di Guardiagrele, fondata nel 1876 dal comune di quella città a seguito della trasformazione del Monte Frumentario) ha la sua sede legale e la direzione generale in Chieti; partecipa alla Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise ed esplica la sua attività attraverso le proprie dipendenze istituite e da istituire a norma di legge. Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di centoventi nè minore di ottanta.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile e si acquista a seguito di nomina dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

Il consiglio è tenuto, inoltre, a proporre all'assemblea la nomina di quei nomi che venissero ad esso segnalati da almeno un terzo dei soci, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti, ed il versamento, entro un mese dalla nomina, dell'importo di almeno un'azione del valore di L. 1000. Il nuovo eletto non potrà intervenire alle assemblee se prima non abbia adempiuto a tale versamento.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della cassa.

I candidati devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma nono, punti I, II e III;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO TERZO

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si raduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un terzo dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno venti soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO QUARTO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno ed uno almeno di essi sarà scelto fra i soci residenti nella zona in cui operava la cessata Cassa di risparmio di Guardiagrele.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 300.000 o durata superiore ad anni 5;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 700.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 2.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO QUINTO
COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmete dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO SESTO
PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa.

Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

TITOLO SETTIMO
COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli artt. 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO OTTAVO
DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO NONO
PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessioni di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO DECIMO
FILIALI

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO UNDICESIMO
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 34.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato.

I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 39.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 46.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48 contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DODICESIMO

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 48.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*) nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente, o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quello da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 18 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 9 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO TREDICESIMO
OPERAZIONI VARIE

Art. 58.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido o previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 59.

La cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO QUATTORDICESIMO

BILANCIO

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(5844)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1968.

Misure particolari d'intervento nel settore delle carni suine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1968, con il quale sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i compiti di intervento nel settore delle carni suine derivanti dall'entrata in vigore del regolamento del consiglio della Comunità economica europea del 13 giugno 1967, n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 6 maggio 1968, con il quale è stata decisa, a decorrere dal 29 aprile 1968, l'attuazione del servizio di intervento di mercato nel settore delle carni suine previsto dal regolamento della commissione della Comunità economica europea del 17 aprile 1968, n. 469/68;

Visto il regolamento n. 708/68, adottato in data 11 giugno 1968 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, che estende, per il periodo dal 15 giugno 1968 al 30 settembre 1968, l'intervento di mercato per le carni suine alla classe *C* definita nell'allegato I del regolamento del consiglio della Comunità economica europea 27 giugno 1967, n. 211/67, relativo alla classificazione comunitaria delle carcasse di suino;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 giugno 1968 e fino al 30 settembre del 1968 il servizio di intervento di mercato nel settore delle carni suine, affidato all'AIMA con decreto ministeriale 26 aprile 1968, è esteso alle carcasse di suino appartenenti alla classe *C* definita nell'allegato I del regolamento del Consiglio della Comunità economica europea del 27 giugno 1967, n. 211/67, relativo alla classificazione comunitaria delle carcasse di suino.

Art. 2.

A partire dalla anzidetta data del 15 giugno 1968, l'AIMA acquista, alle condizioni definite dal regolamento della commissione della Comunità economica europea del 1° aprile 1968, n. 391/68, i prodotti di cui al punto 1) dell'allegato a detto regolamento, che sono ad essa offerti, nella misura in cui questi prodotti rispondono alle esigenze della classe *C* definita nell'allegato I del regolamento del consiglio della Comunità economica europea del 27 giugno 1967, n. 211/67, relativo alla classificazione comunitaria delle carcasse di suino.

Per l'applicazione del comma precedente, i prodotti compresi al punto 1) dell'allegato al regolamento numero 391/68 sono considerati come aventi un peso inferiore del 12% rispetto a quello della carcassa definita nell'allegato II del regolamento 211/67.

Art. 3.

Il prezzo di acquisto ammonta a L. 43.437,50 per 100 chilogrammi di carcasse o mezzene di suino, fresche o refrigerate, offerte alle condizioni stabilite all'art. 3 del decreto ministeriale 26 aprile 1968.

Art. 4.

L'AIMA è autorizzata ad adottare i provvedimenti che si rendessero necessari per l'istituzione di centri di intervento in altre provincie della Repubblica, in aggiunta a quelli stabiliti con il decreto ministeriale 26 aprile 1968.

L'AIMA adotterà tutte le misure idonee per assicurare che le operazioni di presa in carico, di congelazione e di buona conservazione dei prodotti ammassati, siano effettuate in condizioni tecniche soddisfacenti.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro: RESTIVO

(6049)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bradford Bishop Jr., vice console degli U.S.A. a Milano.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jovan Vukmanović, vice console di Jugoslavia a Milano.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bernard Michael White, vice console del Canadà a Milano.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Cipović Veljko, vice console di Jugoslavia a Trieste.

In data 16 maggio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Maria Luisa Castillo-Odena in Perez, console aggiunto di Argentina a Genova.

(5864)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3901/1 in data 4 giugno 1968 il rag. Luigi Camilli è stato confermato nella carica di presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila.

(5879)

Conferma del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3977/1 in data 4 giugno 1968, il prof. Antonino Lupoi è stato confermato nella carica di presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

(5880)

Conferma del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3977/2 in data 4 giugno 1968 l'avv. Mario Battaglini è stato confermato nella carica di vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

(5881)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio successivo, è stato in parte dichiarato irricevibile ed in parte inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 5 novembre 1966, dall'ufficiale di 1ª classe dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Fania Alfredo Emilio, avverso il decreto ministeriale 4 agosto 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esame speciale a centodue posti di capo ufficio nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(5877)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di «Istologia ed embriologia» e della seconda cattedra di «Anatomia comparata» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, sono vacanti la seconda cattedra di «Istologia ed embriologia» e la seconda cattedra di «Anatomia comparata», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6133)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1968, registro n. 32, foglio n. 179, su proposta del Ministero della pubblica istruzione è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Petronaci Domenico, avverso il mancato conferimento della supplenza temporanea per l'insegnamento di oboe nel conservatorio di musica di Palermo per l'anno scolastico 1965-66.

(5884)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Elenco delle stazioni ferroviarie che accettano le cedole dei prestiti obbligazionari «Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1968-1988» in pagamento delle tasse di trasporto.

Si avvertono i portatori delle obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % - 1968-1988» che le sottoindicate stazioni accettano in pagamento di tasse ferroviarie, sia viaggiatori sia merci, le cedole degli interessi sui titoli al portatore rappresentativi delle suddette obbligazioni:

Roma Termini - Roma San Lorenzo - Roma Ostiense;

Milano Centrale - Milano Porta Garibaldi - Milano Farini - Milano Rogoredo - Milano Porta Nuova - Milano Certosa - Milano Lambrate;

Torino Porta Nuova - Torino Porta Susa - Torino Smistamento - Torino Dora;

Napoli Centrale - Napoli Mergellina;

Bologna Centrale - Bologna Ravone;

Genova Brignole - Genova Porta Principe;

Firenze Santa Maria Novella - Firenze Porta a Prato Firenze Rifredi - Firenze Campo di Marte;

Venezia Santa Lucia - Venezia Mestre;

Trieste Centrale - Trieste Punto Franco Nuovo - Trieste Punto Franco Vecchio;

Verona Porta Nuova - Verona Porta Vescovo;

Palermo Centrale;

Ancona;

Bari Centrale;

Reggio Calabria Centrale;

Cagliari.

Le cedole vengono accettate per il loro integrale valore facciale a condizione che:

il loro importo sia pari o inferiore alle tasse di trasporto dovute, restando pertanto esclusa la possibilità di resti in numerario;

la presentazione in pagamento avvenga nel semestre precedente ciascuna scadenza (1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) ovvero che la presentazione stessa, nel caso di cedole scadute, avvenga in data compresa al massimo nell'anno successivo a quello in cui ricadono le scadenze 1° gennaio e 1° luglio.

(6059)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 2 gennaio 1967 all'8 gennaio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	238	425	zero	238	3.662	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	22.769	18.340	25.216	25.540	40.621
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	7.359	7.993	2.044	7.359	5.308	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	8.153	6.181	1.992	8.153	8.227	19.919
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	8.603	6.156	1.727	8.603	8.927	22.496
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	6.126	1.409	9.143	9.767	25.586
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	9.413	6.111	1.250	9.413	10.187	27.131
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	6.096	1.250	9.683	10.607	28.676
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.031	1.250	10.853	12.427	35.371
	24	8. superiore al 43 %	13.373	5.891	1.250	13.373	16.347	49.791
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.903	4.931	742	6.903	6.977	16.169
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	4.906	477	7.353	7.677	18.746
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	7.893	4.876	159	7.893	8.517	21.836
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	4.861	zero	8.163	8.937	23.381
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433	4.846	zero	8.433	9.357	24.926
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	4.781	zero	9.603	11.177	31.621
	35	7. superiore al 43 %	12.123	4.641	zero	12.123	15.097	46.041

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	6.743	794	6.109	4.058	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	[illegible]	1. inferiore o uguale al 15 % . . .	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	34.444
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	58.554
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr. o meno (*d*)	22.761	20.780	17.863	22.761	23.225	35.904
	48	b. altri	25.216	22.769	18.340	25.216	25.540	40.621
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.903 (*g*)	4.931 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	6.977 (*g*)	16.169 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	7.353 (*g*)	4.906 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	7.677 (*g*)	18.746 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	7.893 (*g*)	4.876 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	8.517 (*g*)	21.836 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	8.163 (*g*)	4.861 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	8.937 (*g*)	23.381 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433 (*g*)	4.846 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	9.357 (*g*)	24.926 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	4.781 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.177 (*g*)	31.621 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	4.641 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.097 (*g*)	46.041 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) . . .	6.109 (*g*)	6.743 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.058 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	27.625
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	37.569
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	61.679

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero(*h*)(*i*)	82.664 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero(*h*)(*i*)	68.887 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero(*h*)(*i*)	68.887 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	15.610
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	6.922 (*l*)	zero	zero	6.922
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.061	10.658	zero	3.061	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.749	zero	zero	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	18.473
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	31.738
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco 99 % o più, in peso di prodotto puro	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431
	04	II. altri	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

– per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

– per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. *L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal* Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr.;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) *Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi* in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un'importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7408)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1968, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.832.393, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6100)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6101)

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6102)

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.497.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6103)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Alfano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.690.067, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6104)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Arzergrande (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.515.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6105)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Cervino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.851.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6008)

Autorizzazione al comune di Circello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Circello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.368.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6009)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.961.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6010)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Firenzuola (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.732.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6011)

Autorizzazione al comune di Guarcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Guarcino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.359.489, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6012)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.849.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6013)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Parete (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.278.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6014)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.240.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6017)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.066.763, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6016)

Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Pievebovigliana (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.021.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6015)

Autorizzazione al comune di Tora e Piccilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Tora e Piccilli (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.486.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6018)

Autorizzazione al comune di Valle di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1968 il comune di Valle di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6019)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 24 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,10	623,10	623,13	623,25	623,05	—	623,15	623,25	623,15	623,15
$ Can.	578,60	578,75	578,75	579,10	578 —	—	578,90	579,10	578,60	578,90
Fr. Sv.	144,73	144,61	144,65	144,68	144,55	—	144,655	144,68	144,73	144,62
Kr. D.	83,35	83,33	83,34	83,32	83,30	—	83,32	83,32	83,35	83,33
Kr. N.	87,27	87,22	87,25	87,265	87,10	—	87,26	87,265	87,27	87,25
Kr Sv.	120,55	120,51	120,58	120,58	120,50	—	120,56	120,58	120,55	120,55
Fol.	172,12	172,07	172,12	172,12	172 —	—	172,09	172,12	172,12	172,10
Fr. B.	12,49	12,492	12,4975	12,4925	12,49	—	12,4925	12,4925	12,49	12,495
Franco francese	125,30	125,42	125,32	125,33	125,40	—	125,37	125,33	125,30	125,40
Lst.	1484,80	1485,20	1484,10	1485,65	1485 —	—	1485,40	1485,65	1485,60	1485,50
Dm. occ.	155,83	155,87	155,84	155,905	155,75	—	155,89	155,905	155,83	155,85
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,15	24,145	24,02	—	24,145	24,145	24,14	24,14
Escudo Port.	21,79	21,76	21,81	21,79	21,80	—	21,78	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	8,94	8,93	8,94	8,9380	8,90	—	8,95	8,9380	8,93	8,93

Media dei titoli del 24 giugno 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,475
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,325
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,20
1 Dollaro canadese	579 —
1 Franco svizzero	144,667
1 Corona danese	83,32
1 Corona norvegese	87,262
1 Corona svedese	120,57
1 Fiorino olandese	172,105
1 Franco belga	12,492
1 Franco francese	125,35
1 Lira sterlina	1485,525
1 Marco germanico	155,897
1 Scellino austriaco	24,145
1 Escudo Port.	21,785
1 Peseta Sp.	8,944

(3)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 3 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Baldini Mons. Carlo, Vescovo di Montepulciano — Titoli del debito pubblico: nominativi 7 — Capitale L. 235.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1808 Mod. 25/4 — Data: 8 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Rappresentante l'ufficio riscontro della Corte dei conti — Intestazione: Sac. Viola Giuseppe, nato a Gaeta il 19 giugno 1932 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4898)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca provinciale di depositi e sconti, società per azioni con sede in Milano, a rilevare le attività e passività della Banca popolare « San Gaetano », società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Torino, in liquidazione, e a sostituirsi nell'esercizio dello sportello della Banca rilevata in Torino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera in data 3 aprile 1968, notificata all'organo di vigilanza, con la quale i soci della Banca popolare « San Gaetano », società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Torino, hanno approvato l'anticipato scioglimento e la messa in liquidazione della società a sensi degli articoli 2448 e 2539 codice civile ed il conferimento al liquidatore dei poteri necessari per la cessione alla Banca provinciale di depositi e sconti, società per azioni con sede legale in Milano, a sensi dell'art. 54 della legge bancaria, delle attività e passività della liquidazione;

Vista la delibera in data 2 aprile 1968, approvata dall'organo di vigilanza, con la quale la Banca provinciale di depositi e sconti, società per azioni con sede legale in Milano, ha stabilito di rendersi cessionaria delle attività e passività della Banca popolare « San Gaetano », società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Torino;

Dispone:

Nulla osta al rilievo da parte della Banca provinciale di depositi e sconti, società per azioni con sede in Milano, a sensi dell'art. 54 della legge bancaria, delle attività e passività della Banca popolare « San Gaetano », società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Torino, in liquidazione;

La Banca provinciale di depositi e sconti, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della Banca popolare « San Gaetano », società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Torino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Governatore: CARLI

(5866)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione di esami per avvocato per l'anno 1968.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio successivo, con il quale è stata nominata la commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del componente effettivo dott. Vinicio Geri, il quale ha fatto presente di non poter accettare la nomina, a causa di precedenti impegni di ufficio;

Decreta:

1) Il dott. Tartaglione Girolamo, componente supplente della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1968, è nominato componente effettivo della commissione predetta, in sostituzione del dottor Vinicio Geri.

2) Il dott. Sandulli Ruggiero, magistrato d'appello, è nominato componente supplente della ripetuta commissione, in sostituzione del dott. Tartaglione Girolamo.

Roma, addì 1° giugno 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1968
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 198

(6134)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1967, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno; n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1968, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione del concorso di cui trattasi un membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'insegnante Martini prof.ssa Maria, ordinaria di lingua e letteratura tedesca presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, è aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1968

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1968
Registro n. 11 Interno, foglio n. 267

(5921)

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1967, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1968, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1968, con il quale è stata aggregata alla commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi un insegnante di lingue straniere, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerata l'impossibilità, per motivi di salute, del professore Giuseppe Neri di partecipare ai lavori della predetta commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Antonio Festini, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Giuseppe Neri.

Al predetto componente saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1968

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1968
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 268

(5920)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a quindici posti di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale 10 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1968, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 16 e 17 settembre 1968, alle ore 8,30 e la prova scritta facoltativa di arte mineraria si svolgerà presso la stessa sede, alle ore 8,30, il giorno 18 settembre 1968.

(5797)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per la qualifica di motorista nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1968, (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1968, n. 19320, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per la qualifica di motorista nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrentaquattro posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1966, n. 273.

(5810)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10707 del 13 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito di rinunzie, si sono rese vacanti le condotte ostetriche dei comuni di Feroleto della Chiesa e Stignano;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Loiacono Caterina: Feroleto della Chiesa Capoluogo;
2) Facciolo Rosaria: Stignano Centro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 1° giugno 1968

Il medico provinciale: LANIA

(5736)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.